

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni
Avvocato **Paolo** Casati

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

13.2021

Ottobre

ACE Innovativa (o “super-ACE”) Novità introdotte dal Decreto Sostegni-Bis

Sommario

1. PREMESSA	2
2. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	2
3. RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA	2

1. PREMESSA

Tra le novità introdotte nel D.L. 73/2021 “Decreto Sostegni-Bis”, all’articolo 19, commi da 2 a 7, è previsto il rafforzamento dell’ACE con applicazione di un coefficiente maggiorato al 15% alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L’ACE innovativa è usufruibile tramite:

- Deduzione dal reddito complessivo netto utilizzabile in sede di Modello REDDITI 2022
- Riconoscimento della stessa sotto forma di credito d’imposta (subordinato alla preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate da effettuare dal 20.11.2021).

2. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Determinazione della agevolazione

Ai fini della determinazione dell’ACE “innovativa” il coefficiente applicabile alla variazione in aumento del capitale proprio, ossia alla differenza tra gli incrementi (come ad esempio conferimenti di denaro, accantonamento degli utili a riserva, rinunce ai crediti, compensazione di crediti in sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale ecc.) e i decrementi (come distribuzione di utili, devoluzione di capitale/riserve di capitale) è **elevato al 15%**. Inoltre l’Art. 19 comma 2 del D.L. 73/2021 indica che la variazione in aumento del capitale proprio “rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di Euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio”. Di conseguenza l’importo sul quale applicare il coefficiente corrisponde alla variazione del capitale proprio verificatasi nel 2021 **a prescindere dall’ammontare del patrimonio netto al 31.12.2021**. Nel caso in cui vi fosse un eventuale eccedenza rispetto al limite di 5 milioni di Euro, sull’eventuale ammontare residuo deve essere applicato il coefficiente dell’ACE “ordinaria” pari al 1,3%. Va evidenziato infine che gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, ossia in generale dal 01.01.2021 e per i conferimenti in denaro, la rinuncia ai crediti e la compensazione di crediti **non è pertanto richiesto alcun ragguglio essendo rilevato fin da subito l’intero ammontare**.

Soggetti ammessi

Rientrano nell’ambito applicativo della norma le società di capitali nonché le società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria.

Modalità di fruizione

L’ACE “innovativa” è usufruibile tramite una deduzione dal reddito complessivo netto utilizzabile in sede di Mod. REDDITI 2022 o, alternativamente, è prevista la possibilità di riconoscimento della stessa sotto forma di credito d’imposta nelle condizioni di seguito riportate.

3. RICHIESTA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Nel caso in cui si optasse per il riconoscimento dell’ACE “innovativa” sotto forma di credito d’imposta questo potrà essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24, senza limiti d’importo, dal giorno successivo a quello di:

- Avvenuto versamento del conferimento in denaro;
- Rinuncia/compensazione di crediti;
- Delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

ATTENZIONE: La fruizione dell'ACE "innovativa" in forma di credito d'imposta è subordinata alla preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate (dal 20.11.2021 al 30.11.2022) e al rilascio della ricevuta attestante il riconoscimento del credito stesso.

Inoltre, il credito d'imposta può anche essere richiesto a rimborso nella Dichiarazione dei redditi ovvero ceduto, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, tramite le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Data la peculiarità della misura di fruizione di questi specifici crediti di imposta suggeriamo un contatto tra i Clienti interessati e i loro referenti di Studio.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

